



Comune di Porto Azzurro

Provincia di Livorno

Ufficio Tecnico - Urbanistica – Edilizia Privata

57036 Porto Azzurro (LI) (0565) 921625/45/40 ☐ L.mare Paride Adami



AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA SEMPLIFICATA N. 25/18 del 12.04.2018
Pratica A.P. 04/18

(art. 146 D.Lgs- n. 42/04 del 22.01.2004 e s.m.i. - DPR 31/2017)

OGGETTO: Installazione di tettoia aggettante in legno su balcone esistente.

PRATICA EDILIZIA : A.P. 04/18 del 23.01.2018 prot. n. 581

RICHIEDENTE: DE PALMA ANTONIO – ANNECCA CECILIA

UBICAZIONE: Via provinciale Est, 15N

IDENTIFICATIVI CATASTALI: Foglio n. 12 Particella 643 sub. 24

IL PROGETTISTA: Geom. Manuel Ferrari, iscritto all'Albo dei Geometri della Provincia di Livorno al n. 1489.

Vista la richiesta di autorizzazione paesaggistica semplificata presentata dai **Sigg.ri De Palma Antonio, nato a Foggia in data 08.08.1966 – Cod. Fisc. DPLNTN66M08D643X e Annecca Cecilia, nata a Portoferraio (LI) in data 07.09.1969 – Cod. Fisc. NNCCCL69P47G912H entrambi residenti in Via Provinciale Est, 15N**, in qualità di proprietari dell'immobile oggetto di intervento per **"Installazione di tettoia aggettante in legno su balcone esistente."**

Visto il progetto presentato dal Geom. Manuel Ferrari, iscritto all'Albo dei Geometri della Provincia di Livorno al n. 1489;

Considerato che l'intervento di cui sopra ricade in zona tutelata ai sensi Decreto Legislativo n. 42/04 e s.m.i. (Parte III – Beni Paesaggistici);

Dato atto che:

1. il comma 4 dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004 dispone che l'autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio;
2. l'autorizzazione paesaggistica non costituisce diritto alcuno al rilascio dei titoli legittimanti l'intervento edilizio;
3. l'autorizzazione paesaggistica non sana profili di illegittimità urbanistico;

Vista la documentazione pervenuta, allegata all'istanza di Autorizzazione Paesaggistica per la valutazione di compatibilità paesaggistica degli interventi proposti ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs 42/04 e s.m.i, comprensiva della relazione paesaggistica ai sensi del D.P.C.M. 12.12.2005 codice dei beni culturali e del paesaggio;

Vista l'entrata in vigore delle norme relative al procedimento autorizzativo contenute nel DPR 31/17;

Vista la Legge Regionale Toscana n. 65 del 10 novembre 2014 - la Regione ha confermato ai Comuni, quali enti competenti al rilascio delle Autorizzazioni paesaggistiche, **all'art. 151 "Delega di funzioni relativa all'autorizzazione paesaggistica;**

Richiamata la Delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 19.02.2015 di nomina della Commissione Comunale per il Paesaggio di cui all'art. 153 della L.R.T. n. 65/2014;

Preso Atto dei contenuti della **Relazione tecnica illustrativa** redatta ai sensi dell'art. 147 comma 7 del D.Lgs. 22 Gennaio 2004, n. 42 e s.m.i., di cui alla nota **prot. n.2179 del 14.03.2018, contenente il parere espresso dalla Commissione per il Paesaggio** per lo svolgimento delle funzioni riguardanti la protezione delle bellezze naturali (ai sensi della L.R.T. n. 65 del 10/11/2014 e s.m.i.), che nel merito delle scelte progettuali proposte, esaminando le opere oggetto di richiesta, prendendo visione e atto della documentazione a corredo del progetto e della documentazione integrativa, effettuando gli accertamenti ed eseguendo le verifiche indicate all'art. 146, comma 7 del D.Lgs. 42/2004, ritiene che le opere proposte risultino **compatibili** rispetto ai valori paesaggistici del contesto tutelato e pertanto nella seduta del **14.03.2018** ha espresso il seguente: **"PARERE FAVOREVOLE in quanto l'intervento è di lieve entità e ben si adatta all'ambiente circostante."** **VERBALE n. 03/04.**

Preso atto della **Proposta di Provvedimento** redatta ai sensi dell'art. 146, comma 7 del D.Lgs. 22 Gennaio 2004, n. 42 e s.m.i., **prot. n. 2220 del 15.03.2018**, contenente la proposta di parere espressa

dal **Responsabile Area Edilizia Privata ed Urbanistica** che riporta **"PARERE FAVOREVOLE in quanto l'intervento è di lieve entità e ben si adatta all'ambiente circostante."**;

Vista la nota prot. n. 2238 del 15.03.2018 con la quale la documentazione di cui all'istanza prima richiamata è stata inviata alla Soprintendenza per i beni architettonici e del paesaggio di Pisa, per il parere ai sensi dell'art. 146 c. 7 e 8 del D.lgs 42/2004 e s.m.i.;

Vista la ricevuta di consegna tramite posta certificata del **15.03.2018**, con la quale la Soprintendenza accusa il ricevimento della nota sopra citata;

Dato atto che l'intervento ricade nell'Allegato B del DPR 31/2017;

Visto il parere **Vincolante** della **Soprintendenza per i Beni Architettonici e del Paesaggio di Pisa** ai sensi dell'art. 146 comma 8 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., espresso in data **30.03.2018** **prot. n. 4217 Class. 34.19.07/20.359** e pervenuto al ns. protocollo **al n. 2866 del 05.04.2018** che ha espresso il seguente parere **"Parere favorevole all'intervento ."**;

Richiamato il Decreto del Sindaco n. 21 del 21.12.2017;

Richiamato l'art. 110 del D. Lgs. n. 267/2000 testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali – Funzioni e responsabilità della dirigenza.

RILASCIA L'AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA

Ai **Sigg.ri De Palma Antonio**, nato a **Foggia** in data **08.08.1966** – **Cod. Fisc. DPLNTN66M08D643X** e **Annecca Cecilia**, nata a **Portoferraio (LI)** in data **07.09.1969** – **Cod. Fisc. NNCCCL69P47G912H** **entrambi residenti in Via Provinciale Est, 15N**, in qualità di proprietari dell'immobile oggetto di intervento, per le motivazioni e con le prescrizioni di cui al parere della Commissione per il Paesaggio e la proposta del Responsabile Area Edilizia Privata ed Urbanistica, riportato in premessa, ai soli fini paesaggistici ai sensi dell'art. 146 comma 8 del D.Lgs. n. 42/04 e s.m.i. e per effetto della L.R. 65 del 10/11/2014 e s.m.i., in quanto l'intervento richiesto è ritenuto non pregiudizievole ai fini della tutela ambientale e compatibile rispetto ai valori paesaggistici riconosciuti dal vincolo e conforme alle prescrizioni ed alle misure di salvaguardia del Piano di Indirizzo Territoriale (PIT), dando atto che saranno osservate le procedure ai sensi dell'art. 146 comma 11 del D.Lgs. n. 42/04 e s.m.i.: "l'Autorizzazione è trasmessa senza indugio, alla Soprintendenza che ha reso il parere, nonché unitamente al parere stesso, alla Regione e agli altri enti territoriali interessati e, ove esiste, all'Ente Parco".

DISPONE

La pubblicazione del presente atto all'albo pretorio.

L'invio del presente atto alla Soprintendenza di Pisa, alla Regione Toscana e, ove esistente, all'Ente Parco.

DIFFIDA

Di dare inizio ai lavori in carenza di specifico atto abilitativo.

La presente Autorizzazione Paesaggistica è valida per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione, costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio, pertanto non costituisce titolo all'esecuzione delle opere edilizie e che in caso di contrasto con la strumentazione urbanistica vigente, la stessa si intenderà tacitamente annullata.

L'Autorizzazione paesaggistica è impugnabile, con ricorso al tribunale amministrativo regionale della Toscana entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio del comune, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla pubblicazione della stessa.

Il Responsabile
Area Edilizia Privata e Urbanistica
Arch. Nicola AGENO